

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2069 DELLA COMMISSIONE****del 25 novembre 2021****che modifica l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di patate da consumo provenienti da Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia e che abroga le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 40, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione <sup>(2)</sup>, alla voce 17 dell'allegato VI, vieta l'introduzione nell'Unione di tuberi della specie *Solanum* L. e dei relativi ibridi, esclusi quelli di cui alle voci 15 e 16 del medesimo allegato, compresi i tuberi di *Solanum tuberosum* L. (la «pianta specificata») originari di determinati paesi terzi.
- (2) Tale divieto non si applica ai paesi terzi europei e alle zone specifiche di cui all'allegato VI, voce 17, quarta colonna, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, se tali paesi e zone sono riconosciuti indenni da *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui *et al.* (l'«organismo nocivo specificato»), che provoca il marciume anulare della patata, o se la loro legislazione è riconosciuta equivalente alle disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro tale organismo nocivo.
- (3) Dalle informazioni fornite dal Montenegro in relazione alle campagne di indagine annuali condotte tra il 2010 e il 2020, e dalle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso di un audit del settore delle patate condotto in tale paese nel novembre 2019, risulta che l'organismo nocivo specificato non è presente in Montenegro. Il paese ha elaborato un piano d'azione di follow-up soddisfacente in risposta alle raccomandazioni contenute nella relazione finale dell'audit per quanto riguarda il miglioramento dei controlli fitosanitari nel settore delle patate. È pertanto opportuno riconoscere il Montenegro indenne da *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui *et al.* e consentire l'introduzione nell'Unione di patate da consumo provenienti dal Montenegro, poiché tale paese è riconosciuto indenne dall'organismo nocivo specificato.
- (4) Le decisioni di esecuzione 2012/219/UE <sup>(3)</sup> e (UE) 2015/1199 <sup>(4)</sup> della Commissione hanno riconosciuto rispettivamente la Serbia e la Bosnia-Erzegovina indenni dall'organismo nocivo specificato.
- (5) Poiché, sulla base dei rispettivi risultati delle indagini e audit, la situazione in Bosnia-Erzegovina e in Serbia non è cambiata dall'adozione di tali decisioni di esecuzione, tali paesi terzi sono ancora considerati indenni dall'organismo nocivo specificato e le patate da consumo prodotte nei loro territori dovrebbero poter essere introdotte nell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2012/219/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che riconosce la Serbia indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckerman e Kotthoff) Davis *et al.* (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 28).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/1199 della Commissione, del 17 luglio 2015, che riconosce la Bosnia-Erzegovina come indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckerman e Kotthoff) Davis *et al.* (GU L 194 del 22.7.2015, pag. 42).

- (6) Al fine di garantire che Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito restino indenni dall'organismo nocivo specificato, tali paesi terzi dovrebbero essere tenuti a presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini dell'anno precedente che confermano che l'organismo nocivo specificato non è presente nei loro territori, poiché ciò garantirebbe il periodo di tempo più opportuno per la raccolta e la presentazione adeguate di tali risultati.
- (7) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI, voce 17, quarta colonna, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di includervi anche Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito.
- (8) Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno abrogare le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199 sono abrogate.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

Nell'allegato VI, voce 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi o regioni terzi, esclusi:

a) Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia;

oppure

b) i paesi o le regioni che rispettano quanto segue:

i) si tratta di uno dei seguenti paesi o delle seguenti regioni:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Norvegia, Russia (solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino e Ucraina;

e

ii) soddisfano una delle condizioni seguenti:

— sono riconosciuti indenni da *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Nouiou *et al.*, conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031; oppure

— la loro legislazione è riconosciuta equivalente alle disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Nouiou *et al.* conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031;

oppure

c) Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Regno Unito (\*), purché sia soddisfatta la condizione seguente: tali paesi terzi trasmettono alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini dell'anno precedente che confermano che *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Nouiou *et al.* non è presente nel loro territorio.

---

(\*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»